

- accogliere le conclusioni presentate dal ricorrente dinanzi al Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea;
- condannare la convenuta alle spese dei due gradi di giudizio.

### Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce due motivi.

- 1) Primo motivo, vertente su un errore di diritto e su una motivazione erronea e insufficiente con riferimento all'esame, effettuato dal TFP, del motivo dedotto in primo grado vertente su una violazione dei principi del legittimo affidamento e della certezza del diritto.
- 2) Secondo motivo, vertente su un errore di diritto e su una violazione dei principi del legittimo affidamento, della certezza del diritto e di uguaglianza, nonché del principio di ragionevolezza, in quanto il TFP non ha, nella fattispecie, limitato nel tempo la portata della sua sentenza interpretativa.

**Ricorso proposto il 30.01.2012 — European Dynamics Luxembourg e Evropaiki Dinamiki-Proigmena Sistimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis/Ufficio europeo di polizia (Europol)**

(Causa T-40/12)

(2012/C 109/40)

*Lingua processuale: il greco*

### Parti

*Ricorrenti:* European Dynamics Luxembourg SA (Ettelbrück, Lussemburgo) e Evropaiki Dinamiki-Proigmena Sistimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atene, Grecia) (rappresentante: B. Christianos, avvocato)

*Convenuto:* Ufficio europeo di polizia (Europol)

### Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione dell'Ufficio europeo di polizia (Europol), del 22 novembre 2011, con la quale quest'ultimo ha escluso l'offerta del consorzio cui hanno partecipato le ricorrenti nella gara d'appalto mediante procedura aperta n. D/C3/1104; e
- condannare l'EUROPOL a tutte le spese processuali sostenute dalle ricorrenti.

### Motivi e principali argomenti

Secondo le ricorrenti, la decisione impugnata deve essere annullata, conformemente all'articolo 263 TFUE, per il seguente motivo, suddiviso in tre capi:

- 1) Primo capo, vertente sulla circostanza che infondatamente l'Europol ha escluso l'offerta delle ricorrenti affermando che

queste ultime avevano modificato la loro offerta tecnica ed economica, con la conseguenza che l'Europol non si fonda su alcuna base giuridica per l'esclusione delle ricorrenti.

- 2) Secondo capo, vertente sulla circostanza che infondatamente l'Europol ha contestato alle ricorrenti che la loro offerta era imprecisa e l'ha esclusa, laddove è stata l'Europol stessa a provocare e accettare o tollerare l'esistenza di una indeterminatezza e di una mancanza di chiarezza quanto al significato dei termini «out of the box» e «customisation», in violazione del principio di trasparenza.
- 3) Terzo capo, vertente sulla circostanza che l'Europol, escludendo l'offerta delle ricorrenti dalla gara, ha violato il principio di proporzionalità nell'applicazione dei termini dei documenti contrattuali.

**Ricorso proposto il 27 gennaio 2012 — LS Fashion/UAMI — Sucesores de Miguel Herreros (L'Wren Scott)**

(Causa T-41/12)

(2012/C 109/41)

*Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese*

### Parti

*Ricorrente:* LS Fashion (Wilmington, Stati Uniti) (rappresentanti: R. Black e S. Davies, solicitors)

*Convenuto:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* Sucesores de Miguel Herreros, SA (La Orotava, Spagna)

### Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 24 novembre 2011, procedimento R 1584/2009-4;
- annullare la decisione della divisione di opposizione nella parte in cui ha accolto l'opposizione;
- autorizzare la registrazione del marchio comunitario n. 5190368 nella sua interezza; e
- condannare l'UAMI e la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso a sopportare le proprie spese relative ai procedimenti dinanzi all'UAMI e al Tribunale nonché le spese sostenute dalla ricorrente.

### Motivi e principali argomenti

*Richiedente il marchio comunitario:* la ricorrente

*Marchio comunitario di cui trattasi:* il marchio denominativo «L'Wren Scott», per prodotti delle classi 3, 9, 14 e 25 — domanda di marchio comunitario n. 5190368

*Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione:* la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

*Marchio o segno su cui si fonda l'opposizione:* registrazione spagnola n. 1164120 del marchio denominativo «LOREN SCOTT», per prodotti della classe 25

*Decisione della divisione d'opposizione:* accoglimento dell'opposizione per tutti i prodotti contestati e autorizzazione della registrazione del marchio comunitario per i restanti prodotti non contestati oggetto della domanda

*Decisione della commissione di ricorso:* rigetto del ricorso

*Motivi dedotti:* violazione dell'articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento del Consiglio n. 207/2009 e della regola 22, paragrafi 2 e 3, del regolamento della Commissione n. 2868/95, poiché la commissione di ricorso non ha adeguatamente valutato le prove presentate dall'opponente relative al suo uso effettivo del marchio anteriore alla luce dei requisiti stabiliti dalle disposizioni e dalla giurisprudenza pertinenti, fra i quali il requisito di considerare luogo, tempo, importanza e natura dell'uso di un marchio. Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009, poiché la commissione di ricorso, in primo luogo, non ha adeguatamente valutato la somiglianza visiva, fonetica e concettuale dei rispettivi marchi e, in secondo luogo, non ha preso in sufficiente considerazione il giusto grado di somiglianza dei rispettivi marchi, omettendo altresì di esaminare correttamente il grado di carattere distintivo dei marchi nonché il rischio di confusione.

---

**Ricorso proposto il 27 gennaio 2012 — Intesa Sanpaolo/UAMI– equinet Bank (EQUITER)**

(Causa T-47/12)

(2012/C 109/42)

*Lingua in cui è stato redatto il ricorso:* l'inglese

**Parti**

*Ricorrente:* Intesa Sanpaolo SpA (Torino, Italia) (rappresentanti: avv.ti P. Pozzi, G. Ghisletti e F. Braga)

*Convenuto:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* equinet Bank AG (Francoforte sul Meno, Germania)

**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 6 Ottobre 2011 nel procedimento R 2101/2010-1;

— condannare l'UAMI alle spese.

**Motivi e principali argomenti**

*Richiedente il marchio comunitario:* la ricorrente.

*Marchio comunitario di cui trattasi:* il marchio figurativo «EQUITER», per prodotti e servizi appartenenti alle classi 9, 16, 35, 36, 38, 41 e 42 — Domanda di registrazione di marchio comunitario n. 66707749.

*Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione:* la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso.

*Marchio e segno su cui si fonda l'opposizione:* marchio denominativo comunitario registrato n. 1600816 «EQUINET», per servizi appartenenti alle classi 35, 36 e 38; marchio denominativo tedesco registrato n. 39962727 «EQUINET», per prodotti e servizi appartenenti alle classi 9, 35, 36 e 38.

*Decisione della divisione d'opposizione:* rigetto dell'opposizione.

*Decisione della commissione di ricorso:* annullamento della decisione della divisione d'opposizione.

*Motivi dedotti:* Violazione dell'articolo 42, paragrafi 2 e 3 in combinato disposto con l'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), del regolamento del Consiglio n. 207/2009, perché la commissione di ricorso ha errato nel valutare il materiale prodotto a sostegno dell'uso del marchio in quanto: i) mancano sufficienti indicazioni circa l'attività, il tempo, il luogo e l'estensione dell'uso del marchio, ii) mancano sufficienti indicazioni sulla natura dell'uso del marchio, e iii) la prova fornita dall'opponente non è sufficiente a dimostrare che il marchio anteriore sia stato oggetto di un uso effettivo nel territorio pertinente nei cinque anni precedenti la pubblicazione del marchio contestato.

---

**Ricorso proposto il 6 febbraio 2012 — Euroscript — Polska/Parlamento**

(Causa T-48/12)

(2012/C 109/43)

*Lingua processuale:* il francese

**Parti**

*Ricorrente:* Euroscript — Polska Sp. z o.o. (Cracovia, Polonia) (rappresentante: avv. J. F. Steichen)